

Art. 11.

*Documentazione ridotta
per talune categorie di vincitori dei concorsi*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 i quali appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo e come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di trenta giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

- 2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2);
- 3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 10;
- 4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti in bollo:

- 1) titolo di studio;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;
- 5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 10.

Art. 12.

I nuovi assunti in servizio saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricsuzione saranno comunque compensate.

Art. 13.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dalla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in servizio, non possa aver corso la nomina per i motivi indicati negli articoli precedenti l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga lorda pari a quella prevista per il personale operaio inquadrato nel terzo livello funzionale per gli operai qualificati e nel quarto livello funzionale per gli operai specializzati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1985

p. Il Ministro: CARPINO

Registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 2

Schema della domanda
(su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero di grazia e giustizia -
Direzione generale per gli istituti di
prevenzione e di pena - Ufficio I -
Reparto II - 0010 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome).....
(le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito) nato a.....
(provincia di) il (giorno, mese ed anno) domiciliato in c.a.p.
(provincia di) via..... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di operaio di ruolo specializzato o qualificato con la qualifica di.....

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di operaio specializzato o qualificato con la qualifica di.....

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto.....
..... (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:
di aver conseguito il titolo di studio di.....
nell'anno scolastico presso
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.....;
di essere di sana e robusta costituzione fisica;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara; secondo i casi:
di aver prestato servizio militare di leva;
di essere attualmente in servizio militare presso.....;
di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di.....
ovvero perché riformato o rivedibile;
di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione.....

Dichiara, altresì, di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo.....

Data,

Firma (1)

(1) La firma dell'aspirante, apposta alla domanda dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere le domande o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

86A0755

Concorso, per esami, a centosessantadue posti di assistente sociale per adulti nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, n. 1077 e n. 1079, concernente il riordinamento e le retribuzioni al personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa alla elevazione a trentacinque anni del limite massimo di età richiesto per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente i miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, concernente i miglioramenti al personale dei Ministeri;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 742, che ha eliminato la richiesta e l'accertamento del requisito della buona condotta per l'accesso agli impieghi pubblici;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846, recanti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1982, che ha rideterminato la pianta organica del personale del centro di servizio sociale di Trento, aumentando da sei a dodici i posti di assistente sociale per adulti della carriera di concetto;

Visto il decreto del commissario del Governo per la provincia di Trento del 1° marzo 1983, n. 1495/82-Gab. che ha, a sua volta, determinato in quattro unità il contingente del personale previsto nell'organico del centro di servizio sociale per adulti, con competenza regionale avente sede a Trento, per il quale viene richiesto il requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1983, col quale è stato indetto un concorso a dieci posti di assistente sociale per adulti in prova, per il centro di servizio sociale avente sede in Trento;

Atteso che, in esito al predetto concorso, è stato attribuito un solo posto, dei quattro riservati ai candidati in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, relativa ai provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze dei centri di servizio sociale operanti nel territorio nazionale, l'amministrazione ritiene di conferire, mediante pubblico concorso, al personale di servizio sociale, per le unità riferite alle regioni di seguito indicate, centosessantadue posti nella qualifica di assistente sociale per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dei complessivi trecentotrentotto posti indicati, per la carriera di concetto amministrativa, nella tabella B allegata alla legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a centosessantadue posti di assistente sociale per adulti in prova nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per le unità relative alle circoscrizioni territoriali di seguito indicate:

1) Piemonte	posti	21
2) Liguria	»	7
3) Lombardia	»	38
4) Veneto	»	20
5) Trentino-Alto Adige	»	3
6) Friuli-Venezia Giulia	»	8
7) Emilia-Romagna	»	8
8) Toscana	»	8
9) Umbria	»	5
10) Marche	»	4
11) Lazio	»	11
12) Abruzzo	»	4
13) Campania	»	7
14) Puglia	»	5
15) Calabria	»	4
16) Sicilia	»	3
17) Sardegna	»	6
Totale		162

I tre posti per la regione Trentino-Alto Adige sono riservati — ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e del citato decreto del commissario del Governo per la provincia di Trento — a coloro che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976. I vincitori degli anzidetti posti riservati non potranno essere trasferiti se non abbiano prestato almeno dieci anni di effettivo servizio nell'ufficio in cui sono stati assegnati.

Le nomine dei vincitori e le immissioni in servizio degli idonei avverranno secondo le modalità stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 444/1985.

Il personale assunto per le altre regioni sarà destinato a prestare servizio per almeno cinque anni nell'ambito delle circoscrizioni territoriali indicate nel bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso si richiedono i seguenti requisiti:

- possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola, biennale o triennale, di servizio sociale;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- avere il godimento dei diritti politici;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10127 gennaio 1957, n. 3.

Coloro che intendano partecipare per i posti riservati di cui al secondo comma dell'art. 1 dovranno dichiarare, altresì, di essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca — di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 — riferito alla carriera di concetto.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale con l'indicazione della scuola di servizio sociale presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

5) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito alla carriera di concetto (dichiarazione obbligatoria per i soli aspiranti ai tre posti riservati di cui al secondo comma dell'art. 1);

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono o siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali. La prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di assistente sociale nel settore penitenziario.

La prova di attitudine professionale si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 del giorno aprile 1986.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionali condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o inattive della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Negli stessi termini sarà data comunicazione ai candidati ammessi alle predette prove.

I candidati che avranno superato la prova attitudinale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice, composta secondo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 444/1985 il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Ultimate le prove del concorso, i vincitori sono nominati immediatamente assistenti sociali per adulti in prova, livello sesto, nell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ed assunti in servizio nell'ordine della graduatoria.

I medesimi dovranno produrre subito, e comunque entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, da inviarsi al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera a), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale dovrà essere presentato il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato su carta bollata da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

3) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito alla carriera di concetto (per i soli vincitori dei tre posti riservati, di cui al secondo comma dell'art. 1);

4) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarsi;

7) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e deve contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, n. 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, decadrà dal diritto alla nomina in prova;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, (anche se negativa) circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

9) uno dei seguenti documenti militari;

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di

residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato da comandante di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui al n. 9) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

- 1) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
- 2) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);
- 3) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);
- 4) attestato, di cui al precedente art. 7, n. 3);
- 5) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 7);
- 6) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 8).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

- 1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);
- 2) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);
- 3) attestato, di cui al precedente art. 7, n. 3);
- 4) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 4);
- 5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;
- 6) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 9).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della citata tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizioni di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esiste ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

I nuovi assunti in servizio saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricasazione saranno comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvede con aperture di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dalla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in servizio, non possa aver corso la nomina per i motivi indicati negli articoli precedenti, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della prova di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1985

p. Il Ministro: CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 8

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia -
Direzione generale per gli istituti
di prevenzione e di pena - Ufficio I
- ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

..... (1)
(Cognome e nome)
.....
(luogo di nascita) (data di nascita)
.....
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a
(provincia di) in via n.
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centosessantadue
posti di assistente sociale per adulti in prova, livello sesto, nel ruolo degli
assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione
degli istituti di prevenzione e di pena, per i centri di servizio sociale di
cui alle regioni indicate all'art. 1 del bando.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai
sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perchè (2)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio:
..... conseguito presso l'istituto
sito in via nell'anno scolastico

b) è in possesso del certificato di qualificazione professionale di
assistente sociale conseguito presso la scuola di servizio sociale di
..... sita in via
in data

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di
oppure (3);

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente
(4)

f) eventuali condanne penali riportate (5);

g) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno
essere indirizzate a (città)
(provincia di) via
n. (c.a.p.) numero telefonico

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti
pubbliche amministrazioni (oppure) non ha prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando ed è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Data,

Firma (7)

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

36A0756

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università degli studi dell'Aquila

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinto livello retributivo funzionale presso l'Istituto di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo «operatore tecnico».

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media di primo grado più diploma di qualifica professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, per le mansioni specifiche del programma, o relativo attestato.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, Piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinto livello retributivo funzionale presso la cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, area socio-sanitaria, profilo «operatore tecnico».

Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche più diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso la cattedra di scienza dell'alimentazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, area socio-sanitaria, profilo dietista.

Titolo di studio richiesto: diploma di economo dietista - assistente sanitario.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

86A0764

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Milano

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di microbiologia agraria e tecnica posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di agraria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.